DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2334 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute da alcuni Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2025)7762]

(I testi in lingua ceca, danese, estone, francese, greca, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare gli articoli 55 e 104,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([2]), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in relazione alle spese di cui all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

(2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione deve effettuare le verifiche necessarie, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.

(3) Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ([3]), all'articolo 55, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ([4]), alcuni Stati membri si sono avvalsi della procedura di conciliazione. La Commissione ha esaminato le relazioni redatte dall'organo di conciliazione sui risultati di tali procedure.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).